

A cura di Cinzia De Stefanis

Promozione e sviluppo

Imprenditoria giovanile in agricoltura

Categoria: **Imprese**
Sottocategoria: **Agricoltura**

Con la legge del 15 marzo 2024, n. 36 ha l'obiettivo di introdurre un sistema organico di norme che rilanci e sostenga l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. La legge di nuovo conio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024, n. 72.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Giovane imprenditore agricolo	2
Primo insediamento dei giovani nel settore agricolo	3
Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura	3
Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici	4
Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione	4
Incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli	4
Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura .	5
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate	8
Vendita diretta	8
Riferimenti normativi	8

Premessa

Promozione, sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Questa è la cornice in cui si muove la legge di nuovo conio del 15 marzo 2024, n. 36 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024, n. 72). Il provvedimento entra in vigore il 10 aprile 2024.

Giovane imprenditore agricolo

Il provvedimento legislativo tratta numerose tematiche unite dal comune denominatore dei soggetti beneficiari.

Infatti, tutte le disposizioni contenute sono riservate al «giovane imprenditore agricolo» così definito dall'articolo 2. Con tale termine si intendono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1.	→	il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
2.	→	nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative (articolo 1, comma 2, del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228), almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
3.	→	nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Primo insediamento dei giovani nel settore agricolo

Con una dote di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano si favorisce il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo.

Le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

1.	→	all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
2.	→	all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
3.	→	all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
4.	→	all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura

Il giovane imprenditore agricolo che intraprende un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.



ATTENZIONE! Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 , del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Il beneficio è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme delle società di persone , di cooperative e di capitali.

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai giovani imprenditori agricoli il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

La citata tabella prevede che, per gli atti immobiliari da 25.001 euro a 500 mila euro (con valore medio di 262.500 euro), la percentuale riferita al valore medio debba risultare pari all'1,078% del valore dell'immobile, con la possibilità di prevedere una forbice in aumento sino al 5,99% e in riduzione fino allo 0,653 per cento.

Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.



NOTA BENE - Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (10 aprile 2024), sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei diversi programmi possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia (articoli da 768-bis a

768-octies del codice Civile), a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.



Nel 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento il "patto di famiglia".

Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della "società di famiglia", senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.

È una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusa la presenza di imprese a carattere "familiare".

Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell'imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell'impresa di famiglia.

Caratteristiche

Il patto di famiglia deve essere **stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari** (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie "**compensino**" **gli altri partecipanti** al contratto **con** il pagamento di una **somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari** (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).

I contraenti possono convenire che la **liquidazione**, in tutto o in parte, **avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro**; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità.

All'apertura della successione dell'imprenditore alcuni nuovi soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell'imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli): in questo caso costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge.

Scioglimento o modifica

Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:

- ➔ con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
- ➔ mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio".

Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura

Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile, anche attraverso il raccordo tra le iniziative statali e regionali, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile

nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

All'ONILGA sono attribuite le seguenti competenze:

1.	→	raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale;
2.	→	analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione;
3.	→	raccolta, elaborazione e analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo, al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti;
4.	→	analisi degli interventi compiuti dalle amministrazioni statali e regionali nonché dall'Unione europea, al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell'agricoltura;
5.	→	collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria agricola giovanile;
6.	→	consulenza e supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
7.	→	promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell'imprenditoria agricola giovanile;
8.	→	promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;
9.	→	stimolo e supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro giovanile nell'agricoltura nell'ambito della programmazione della politica agricola comune;
10.	→	sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali;

11.	→	costituzione di un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, per la richiesta e lo scambio di informazioni con i competenti organismi regionali e dell'Unione europea in materia di lavoro giovanile nell'agricoltura;
12.	→	supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali;
13.	→	realizzazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un portale telematico, costantemente aggiornato, nel quale sono raccolte le normative vigenti in materia di imprenditoria agricola e sono forniti percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, gli avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e i consigli utili per la soluzione di problemi concernenti le procedure amministrative, nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali, regionali e dell'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia;
14.	→	monitoraggio sull'attuazione delle misure di intervento di cui: → alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse, anche al fine di proporre modifiche o integrazioni;
15.	→	con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi di carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;
16.	→	promozione di convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e centri e istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;
17.	→	promozione di servizi di affiancamento e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate

Dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.



NOTA BENE - Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge in commento (giovane imprenditore agricolo) una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Vendita diretta

Nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli (articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai giovane imprenditore agricoli una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

Riferimenti normativi

- Legge del 15 marzo 2024, n. 36 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024, n. 72);
- Dlgs 18 maggio 2001, n. 228.